

— La Commissione conferma la constatazione del parere motivato secondo cui le acque sotterranee del dipartimento dell'Oise avrebbero dovuto essere individuate come acque inquinate ex art. 3, n. 1, della direttiva.

(<sup>1</sup>) GUL 375, del 31 dicembre 1991, pag. 1.

(<sup>2</sup>) Raccolta della giurisprudenza 1999, pag. I-2603.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München, con ordinanza 19 aprile 2000, nella causa Biochem Zusatzstoffe Handels- u. Produktions GmbH contro Oberfinanzdirektion Nürnberg, Aussenstelle München (Intendenza di finanza di Norimberga, Ufficio esterno di Monaco)**

(Causa C-259/00)

(2000/C 247/37)

Con ordinanza 19 aprile 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 28 giugno 2000, nella causa Biochem Zusatzstoffe Handels- u. Produktions GmbH contro Oberfinanzdirektion Nürnberg, Aussenstelle München (Intendenza di finanza di Norimberga, Ufficio esterno di Monaco) Finanzgericht München ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se la nomenclatura combinata nel testo di cui all'allegato I del regolamento (CE) 4 novembre 1997, n. 2086 (GU L 312)(<sup>1</sup>) che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio (<sup>2</sup>) relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, debba essere interpretata nel senso che i concentrati di immunoglobuline ottenuti da colostro essiccato, scremato e decaseinato, standardizzato mediante lattosio, debbano essere ricompresi quali prodotti farmaceutici nel capitolo 30.

(<sup>1</sup>) GUL 312, del 14.11.1997, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Müllheim/Baden con ordinanza 20 giugno 2000, nella causa Gründerzentrum-Betriebs GmbH contro Land Baden-Württemberg**

(Causa C-264/00)

(2000/C 247/38)

Con ordinanza 20 giugno 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 giugno 2000, nella causa Gründerzentrum-

Betriebs GmbH contro Land Baden-Württemberg, l'Amtsgericht Müllheim/Baden ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se gli onorari per la redazione di atti pubblici e le autenticazioni dei notai in servizio nel Land Baden-Württemberg, nel distretto dell'Oberlandesgericht (Corte d'appello) di Karlsruhe, relativi alle operazioni di cui all'art. 4, n. 3, della direttiva 69/335/CEE (<sup>1</sup>), siano soggetti al divieto di cui all'art. 10 della detta direttiva, nel senso che gli onorari possono essere richiesti solamente in base alle spese effettivamente sostenute dai notai per le rispettive prestazioni.

(<sup>1</sup>) GUL 249 del 3.10.1969, pag. 25.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Benelux-Gerechtshof il 26 giugno 2000 nella causa Campina Melkunie B.V. contro Benelux-Merkenbureau**

(Causa C-265/00)

(2000/C 247/39)

Con sentenza 26 giugno 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 giugno 2000, nella causa Campina Melkunie B.V. contro Benelux-Merkenbureau, il Benelux-Gerechtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- A. Se gli artt. 2 e 3, n. 1, della Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (<sup>1</sup>), debbano essere interpretati nel senso che, per valutare se un segno formato da una parola nuova composta da vari elementi possieda un sufficiente carattere distintivo per essere utilizzato come marchio per i prodotti considerati, si deve considerare che, in via di principio, questa questione deve essere risolta affermativamente, anche se ciascuno di detti elementi di per sé è privo di carattere distintivo per tali prodotti, e se ciò non valga solo se sussistono circostanze supplementari, ad esempio se la parola nuova costituisce l'espressione manifesta e comprensibile — di primo acchito e per tutti — di una combinazione di proprietà considerata essenziale sul piano commerciale, e che non può essere designata diversamente se non con la parola nuova.
- B. In caso di soluzione negativa della questione A, se si debba considerare che un segno che è formato da una parola nuova, composta da vari elementi, privi di per sé per i prodotti considerati di carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 1, della Direttiva, è privo anch'esso di qualsiasi carattere distintivo, e se ciò non valga solo se sussistono circostanze supplementari che fanno sì che la combinazione degli elementi è qualcosa di più della somma delle parti, ad esempio se la parola nuova denota una certa creatività.

C. Se la soluzione della questione B sia diversa quando esistono sinonimi per ciascuno degli elementi costitutivi del segno, di modo che i concorrenti di chi ha effettuato il deposito, desiderosi di mostrare al pubblico che anche i loro prodotti possiedono la combinazione delle proprietà designata dalla parola nuova, possono ragionevolmente farlo avvalendosi di tali sinonimi.

(<sup>1</sup>) GU 1989, L 40, pag. 1.

### **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato del Lussemburgo, presentato il 30 giugno 2000**

**(Causa C-266/00)**

(2000/C 247/40)

Il 30 giugno 2000 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Michel Nolin, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato del Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi agli artt. 5, nn. 4 e 6, e 10, n. 1, in collegamento con gli allegati II, punto A, III, punto 3 e V, punto 4, lett. e), della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (<sup>1</sup>), il Granducato del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi di tale direttiva;
- condannare il Granducato del Lussemburgo alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

- (Con riguardo al contenuto dei programmi di azione ed alla mancata presa in considerazione dei concimi chimici)

Il regolamento granducale 20 settembre 1994 riguarda solamente l'utilizzazione dei fertilizzanti organici nell'agricoltura e le autorità lussemburghesi non hanno adottato alcuna disposizione per conformarsi al complesso degli obblighi previsti all'allegato III, punto 1.3) ed all'allegato II, parte A della direttiva 91/676/CEE quanto ai concimi chimici. Le disposizioni invocate dalle autorità

lussemburghesi (relative rispettivamente al commercio dei concimi ed alla gestione ed alla protezione dell'acqua) sono troppo generali e non indicano con sufficiente precisione agli agricoltori il modo in cui devono operare in materia di applicazione dei concimi chimici onde evitare l'inquinamento delle acque superficiali.

- (Con riguardo all'applicazione dei concimi organici in modo da prendere in considerazione la pendenza dei terreni)

L'art. 5 del regolamento granducale 20 settembre 1994 cui rinviano le autorità lussemburghesi, non prende in considerazione i terreni in pendenza a prescindere dalle condizioni climatiche, il che contrasta con l'obbligo di cui all'art. 5, n. 4, in collegamento con l'allegato II.A.2) e III.3)a) della direttiva 91/676/CEE.

- (Con riguardo all'applicazione dei concimi organici in modo da prendere in considerazione le condizioni climatiche)

Nella misura in cui, vista la situazione climatica dei paesi del Benelux, è provato che occorrono misure dirette a limitare l'applicazione in caso di innevamento dei terreni e che non sussiste alcuna ragione obiettiva che possa far supporre che i rischi di inquinamento da temere in caso di applicazione su suoli innevati sono minori allorché l'innnevamento sia inferiore a 24 ore, la disposizione dell'art. 5, punto A)1 a), quarto trattino del regolamento granducale 24 settembre 1994, va considerata incompatibile con l'art. 5, n. 4, in collegamento con l'allegato II.A.3) della direttiva 91/676/CEE.

- (Con riguardo all'attuazione di opportuni programmi di controllo)

La Commissione ritiene che il Lussemburgo non dispone di una rete di controllo rappresentativa dell'insieme delle acque superficiali e sotterranee sottoposte a sfruttamento agricolo intensivo, che consenta di valutare obiettivamente l'estensione degli inquinamenti e l'impatto dei programmi di azione, come lo richiede l'art. 5, n. 6, della direttiva. In maniera più generale, non è stato comunicato alcun elemento diretto ad attestare l'esistenza di un programma di controllo. Infine, le autorità competenti non hanno ancora messo a punto alcun modello di valutazione dell'efficacia dei programmi di azione, cosicché esse versano nell'incapacità di conformarsi all'obbligo di valutazione previsto all'art. 5, n. 6, primo comma, della direttiva.

(<sup>1</sup>) GUL 375 del 31 dicembre 1991, pag. 1.